



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA – LICATA



0922774113

0922774113 – e-mail: licata@guardiacostiera.it – sito web: www.guardiacostiera.it/licata

Trasmissione via e-mail	
Autorità/Comando/Ente	
Capitanerie di Porto	Tutte
Uffici Circondariali Marittimi	Tutti
Tele Video Alfa	92027 Licata (telealfa@virgilio.it)
Licata Nuova TV	92027 Licata (amministratore@licatanuovatv.it)
Giornale di Sicilia	92027 Licata (angeloaugusto@virgilio.it)
Giornale La Sicilia	92027 Licata (antoniolasicilia@alice.it)
Agrigento Notizie	92100 Agrigento (redazione@agrigentonotizie.it)
Il Licatese	92027 Licata (redazione@illicatese.it)
Dott. Davide Camilleri	92027 Licata (studiocamilleri@email.it)
Rag. Salvatore Volpe	92027 Licata (salvatorevolpe6@virgilio.it)
Rag. Giuseppe Morello	92027 Licata (peppucciomore@live.it)

Trasmissione via posta ordinaria	
Autorità/Comando/Ente	
Carabinieri	92027 Licata
Guardia di Finanza – Reparto Operativo Navale	92027 Licata

Distribuzione Interna
Sezione Demanio
Sezione Operativa
Mezzi Nautici
Albo

Prot. N° 02.05.04/2933/Tecnica

Data 30 marzo 2010

Oggetto: Trasmissione Ordinanza n° 01/2011 in data 09.02.2011.

Per opportuna conoscenza e con preghiera di curarne la massima diffusione, si trasmette, in allegato, copia dell'Ordinanza indicata in oggetto.

IL CAPO SEZIONE
C° 1ª Cl. Np. Giuseppe DE PINTO



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA
- LICATA -

ORDINANZA N. 01 /2011

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Licata

- VISTO il decreto legislativo n. 271/99 come modificato dal decreto legislativo n.108/2005 inerente la sicurezza dei lavoratori marittimi imbarcati sulle unità da pesca nazionali;
- VISTO l'art. 18 del decreto legislativo n. 66/2003 inerente l'organizzazione dell'orario di lavoro a bordo delle unità da pesca nazionali;
- VISTO il vigente Contratto Collettivo nazionale per i marittimi imbarcati sulle unità adibite alla pesca marittima;
- VISTO il Decreto 281/2002 "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera";
- VISTO l'art.8 comma 3 del Regolamento (CE) 2244/2003;
- VISTO il Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTI gli artt.17, 30, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- RITENUTO necessario regolamentare l'uscita e l'entrata dal porto delle unità da pesca, sia appartenenti alla marineria di Licata che appartenenti ad altre marinerie, nonché regolamentare la situazione degli ormeggi al fine di migliorare la sicurezza portuale ed avere una situazione chiara delle unità ormeggiate in porto in ogni momento in modo da consentire di intervenire nel migliore dei modi in caso di necessità e poter contattare i rispettivi armatori e comandanti;
- RITENUTO necessario, altresì, regolamentare le uscite e gli ingressi per l'attività lavorativa delle unità da pesca al fine di verificare il rispetto delle norme richiamate in premessa che regolamentano la sicurezza degli ambienti di lavoro e l'organizzazione dell'orario di lavoro a bordo sulle unità da pesca;

ORDINA

Articolo 1
(CAMPO DI APPLICAZIONE)

A far data dal 01 Aprile 2011 tutte le unità da pesca, sia appartenenti alla marineria di Licata che appartenenti ad altre marinerie, dovranno attenersi alle norme di sicurezza indicate nella presente ordinanza relativamente alle entrate, alle uscite, agli ormeggi ed alle manovre all'interno del porto di Licata.

Articolo 2
(COMUNICAZIONE DATI UNITA' DA PESCA)

Tutti gli armatori o comandanti di unità da pesca che abitualmente utilizzano un posto d'ormeggio nel porto di Licata, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, hanno l'obbligo di fornire all'Ufficio Circondariale Marittimo i seguenti dati:

- nome dell'unità e matricola;
- dimensioni, nominativo internazionale (eventuale) e numero MMSI (eventuale);
- posto di ormeggio abituale che dovrà comunque trovarsi su banchina destinata ad ormeggio per le unità da;
- tipologia di pesca effettuata (strascico, reti da posta, etc.)
- recapito telefonico dell'armatore/proprietario (cellulare e abitazione) facoltativo;
- recapito telefonico del comandante (cellulare e abitazione) facoltativo;
- fotografia dell'unità da pesca (con segni identificativi ben visibili e possibilmente di fianco).

Sempre a cura dell'armatore dovranno essere comunicati anche gli eventuali cambiamenti o modifiche dei suddetti dati informativi.

A tal fine potrà essere utilizzato il modello allegato n. 1 alla presente ordinanza.

Articolo 2 (ABITUALE POSTO DI ORMEGGIO DELLE UNITA' DA PESCA)

L'utilizzo abituale del posto d'ormeggio nel porto di Licata, che dovrà comunque trovarsi su banchina destinata ad ormeggio per le unità da pesca, presuppone che l'unità al termine dell'attività di pesca rientri nello stesso porto ed ormeggi al suo abituale posto come comunicato ai sensi dell'articolo 1.

Pertanto, qualora per qualsiasi motivo (commerciale, operativo, tecnico, etc.) il motopesca non dovesse fare rientro nel porto di Licata al termine dell'attività di pesca, l'armatore e/o il comandante dell'unità sono tenuti ad informare tempestivamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata comunicando, altresì, il porto in cui l'unità è/sarà ormeggiata ed il periodo di presunta sosta della stessa unità fuori dal porto di Licata.

Non è permesso al motopesca ormeggiare in posto diverso rispetto a quello abitualmente utilizzato e comunicato ai sensi dell'articolo 1, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo.

Articolo 3 (OBBLIGO COMUNICAZIONI INGRESSO/USCITA DAL PORTO)

Tutte le unità da pesca che intendono entrare o uscire dal porto di Licata devono provvedere a contattare la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata (chiamata su Ch. 16 VHF – canale di lavoro 71 VHF – Tel. 0922/774113) fornendo nominativo e matricola secondo i seguenti casi:

- **Unità in ingresso**, almeno 0.5 NM dalle ostruzioni del porto;
- **Unità in uscita**, dopo aver mollato gli ormeggi e comunque prima di attraversare le ostruzioni del porto.

Articolo 4 (MANOVRE ALL'INTERNO DEL PORTO)

Le manovre effettuate per raggiungere l'ormeggio assegnato devono svolgersi con la massima prudenza ed a velocità di sicurezza; la velocità delle unità navali all'interno del porto e per un raggio di mt. 100(cento) dall'ingresso non deve essere superiore a 3 nodi o comunque la minima che garantisca, a giudizio del comandante dell'unità, le migliori condizioni di manovra in sicurezza.

In ogni caso le manovre di ingresso/uscita dal porto e quant'altro devono essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti del "Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare" - Colreg 72.

Articolo 5 (ORGANIZZAZIONE LAVORO A BORDO)

A bordo di ogni unità da pesca, oltre al contratto collettivo nazionale e alle norme nazionali sulla sicurezza, deve essere affissa in posizione facilmente accessibile una tabella conforme a quella di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 108/2005 contenente per ogni posizione lavorativa:

- a) l'orario di servizio in navigazione e in porto;
- b) il numero massimo di ore di lavoro e il numero minimo di ore di riposo.

Al fine di garantire il rispetto della normativa sull'organizzazione dell'orario di lavoro a bordo e delle disposizioni riportate nel contratto collettivo nazionale, tutte le unità da pesca abilitate allo strascico devono interrompere l'attività lavorativa al fine di garantire al personale un riposo settimanale non inferiore alle 48 ore settimanali.

Lo stesso riposo potrà coincidere prevalentemente con le giornate di sabato e domenica e potrà essere legato al fermo dell'attività di pesca e dell'imbarcazione.

Articolo 6 (RITARDATO RIENTRO – ANTICIPATA USCITA PER MOTOPESCA ADIBITI ALLO STRASCICO)

Qualora per eccezionali motivi (condizioni meteo avverse, problemi tecnici, etc.) l'unità da pesca non dovesse rientrare nel porto di Licata entro le ore 00.01 del primo giorno di interruzione dell'attività di pesca della settimana (venerdì, sabato o giorno festivo in base ai casi), l'armatore e/o comandante dell'unità dovranno tempestivamente informare l'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata fornendo i motivi del ritardo e successivamente dovranno comunicare (anche via telefono o radio ch.16 VHF – canale di lavoro ch.14 VHF) l'orario di ingresso dell'unità in porto.

Qualora invece l'unità da pesca dovesse lasciare il porto prima delle ore 21.00 del giorno antecedente la prima giornata lavorativa (domenica o giorno festivo in base ai casi), l'armatore e/o comandante dovranno tempestivamente informare l'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata (anche via telefono o radio ch.16 VHF – canale di lavoro ch.14 VHF) comunicando l'ora di uscita dal porto, la rotta e la velocità seguiti dall'unità ed i motivi dell'uscita.

Articolo 7 (UNITA' DA PESCA NON STAZIONANTI ABITUALMENTE NEL PORTO DI LICATA)

Fermo restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5 e 6, tutti i motopesca non appartenenti alla marineria di Licata e non provvisti di abituale posto di ormeggio, prima di entrare/uscire dal porto di Licata, per qualsiasi motivo (sbarco pescato, lavori, etc.), dovranno chiedere con congruo anticipo preventiva autorizzazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata che assegnerà il posto di ormeggio qualora disponibile.

L'autorizzazione dovrà essere richiesta secondo le seguenti tempistiche:

- non appena deciso di ormeggiare nel porto di Licata in caso di condimeteo avverse;
- con almeno due ore di anticipo rispetto al previsto ormeggio per effettuare lo sbarco del pescato (con esclusione dello sbarco di tonno rosso);
- con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto ormeggio in tutti gli altri casi (lavori, sosta, etc.);
- in caso di ormeggio per sbarco di tonno rosso rispettando le disposizioni previste dalla normativa vigente e dalle ordinanze emanate in materia.

Articolo 6
(APPARATI BLUE-BOX)

Le unità da pesca dotate di apparato blue-box, quando all'ormeggio nel porto di Licata, potranno spegnere la stessa apparecchiatura previa notifica da parte dell'armatore e/o del comandante dell'unità al C.C.A.P. (Centro Contro Area Pesca) presso la Direzione Marittima di Palermo a mezzo fax/radio/telefono, anche per il tramite dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata.

Articolo 7
(ORMEGGI UNITA' DA PESCA)

A partire dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza sono individuate le aree della darsena Marianello e della darsena Centrale per l'ormeggio delle unità da pesca, munite di regolare licenza o attestazione provvisoria in corso di validità ed aventi base logistica nel porto di Licata, come indicato nelle relative planimetrie, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.

Articolo 8
(SANZIONI)

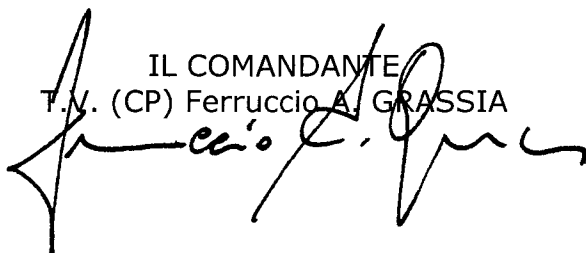
L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza sarà punita, qualora il fatto non costituisca più grave reato, dagli artt. 1174, 1193, 1214, 1218, 1232 e 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 9
(ABROGAZIONI)

Sono abrogate le Ordinanze nn. 07/2007 del 28.04.2007, 13/2007 del 08.06.2007 e 06/2008 del 07.04.2008.

Licata, 09 Febbraio 2010

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Ferruccio A. GRASSIA



All' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
LICATA

COMUNICAZIONE DATI UNITA' DA PESCA
(Art.1 dell'Ordinanza n. _____ dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata)

SI COMUNICA CHE

l'unità da pesca denominata _____;
iscritta al n. _____ nominativo internazionale _____
numero MMSI (se assegnato) _____
tipologia di pesca effettuata Strascico / Reti da posta o attrezzi fissi
avente le seguenti dimensioni:
- stazza lorda _____ e stazza netta _____ (valori GT)
- lunghezza _____ (valori di stazza)
- larghezza _____ (valori di stazza)
- come da fotografia allegata
- è abitualmente ormeggiata presso la banchina _____
del porto di Licata, posto di ormeggio n° _____.

Il proprietario dell'unità è:

Società _____ con sede
in _____ alla Via/Piazza _____
n. _____ il cui Presidente/Legale rappresentante è il Sig. _____
residente a _____ in Via/Piazza _____
recapito telefonico _____ cellulare _____
o in alternativa
Sig. _____ residente a _____ in
Via/Piazza _____
recapito telefonico _____ cellulare _____

L'armatore dell'unità è:

Società _____ con sede
in _____ alla Via/Piazza _____
n. _____ il cui Presidente/Legale rappresentante è il Sig. _____
residente a _____ in Via/Piazza _____
recapito telefonico _____ cellulare _____
o in alternativa
Sig. _____ residente a _____ in
Via/Piazza _____
recapito telefonico _____ cellulare _____

Il Comandante dell'unità è:

Sig. _____ residente
a _____ in Via/Piazza _____
recapito telefonico _____ cellulare _____

_____, _____
(luogo) (data)

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art.13 del D.lgs.196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art.7 D.lgs.196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali al presente procedimento.

FIRMA PROPRIETARIO/ARMATORE

In caso di invio per posta allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.